

S. Sinone



REGIONE SICILIANA  
**COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA**  
(Città Metropolitana di Catania)

**COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 6 del Reg.	<b>OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2017 dal Comune di Militello in Val di Catania in ottemperanza all'art. 20 del D. Lgs. 19/08/2016 n. 175.</b>
Data 06-03-2019	

L'anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di marzo alle ore 17:00 e seguenti nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, a seguito di convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai sig.ri Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

BARONE MARIA GEMMA TOSCA	P	CANTARELLA GINO	P
CANNATA GALANTE SALVATORE	P	LISCIANDRANO ANTONINO	A
DI MAIUTA MARIA CARLA SEBASTIANA	P	ASTORINA GIUSEPPE	P
CONIGLIONE ROSANNA	P	BASSO LA BIANCA ANTONELLA	A
GRECO GIUSEPPE	P	CONIGLIONE GIUSEPPE	P
MARCHESE ANGELO	P	Dambone Sessa Giuseppina	P

**Assegnati 12; In carica 12**

**Presenti 10; Assenti 2**

Presiede il sig. **CANTARELLA GINO** nella sua qualità di Presidente.  
Partecipa il **SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa CONSOLI TERESA** con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, la seduta è Pubblica.  
Sono nominati scrutatori i sig.ri:

9

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D Lgs 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16/giugno/2017 n. 100;

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D. Lgs. 19/08/2016 n. 175 il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del T.U.S.P., agli enti locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del T.U.SP. , con cadenza ANNUALE;

VISTO che ai sensi del predetto T U S P (cfr art 4, e 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i **Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;**

**ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:**

-esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall' art 4, c. 2, T.U.S..P. Comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- "produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi,
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n 50 del 2016;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del decreto legislativo n 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del. decreto legislativo n. 50 del 2016";

-ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio comunale, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore. di mercato";

VISTO l'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare "annualmente" con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti.....un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o

2

soppressione , anche mediante messa in liquidazione o cessione, entro il 31 dicembre di ciascun anno;

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra **devono essere alienate** od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. — ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione — **le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:**

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c.2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2 T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014 - 2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento,

g) necessita di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all' art. 4, T.U.S.P.;

**CONSIDERATO** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**TENUTO CONTO** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

II in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Militello in Val di Catania e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

II in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall' Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall' Ente;

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1., T.U.S.P.;

**TENUTO CONTO** che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale:

**RAPPRESENTAZIONE GRAFICA**

KALAT AMBIENTE S.R.R. 5,21%	SERVIZI IDRICI ETNEI S.p.A. 0,351%	AGENZIA DI SVLUPPO INTEGRATO IN LIQUIDAZIONE 0,90%	KALAT AMBIENTE S.p.A. IN LIQUIDAZIONE 5,17%	COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA MULTISERVIZI S.r.l. IN LIQUIDAZIONE 100%
KALAT IMPIANTI S.r.l. UNIPERSONALE 5,21%				

**PARTECIPAZIONI DIRETTE**

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
KALAT AMBIENTE S.R.R. Società Consortile per Azioni(ATO CATANIA PROVINCIA SUD)	05032850876	5,21%	MANTENIMENTO PER OBBLIGO NORMATIVO	
SERVIZI IDRICI ETNEI S.p.A. (ATO IDRICO)	04201250877	0,351%	MANTENIMENTO PER OBBLIGO NORMATIVO	
AGENZIA DI SVILUPPO INTEGRATO S.p.A. <u>IN LIQUIDAZIONE</u>	035021400872	0,90%	IN CORSO DI LIQUIDAZIONE	
KALAT AMBIENTE S.p.A. <u>IN LIQUIDAZIONE</u> (ATO CT 5 IGIENE URBANA)	04025120876	5,17%	IN CORSO PROCEDURA FALLIMENTARE	
COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA MULTISERVIZI S.r.l. IN LIQUIDAZIONE	04160640878	100%	IN CORSO DI LIQUIDAZIONE	

4

## PARTECIPAZIONI INDIRETTE

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
KALAT IMPIANTI S.r.l. UNIPERSONALE	05117830876	100%	MANTENIMENTO	

**VISTA** la deliberazione n. 04 del 17/01/2019 con la quale la Giunta Municipale sottopone all'esame del Consiglio Comunale una proposta di ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute al fine di adempiere all'obbligo di all'art.20 del D.Lgs. n. 175/2016;

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale

**CONSIDERATO** che ai sensi del citato art 24, T.U.S. P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall' approvazione della presente delibera;

**RITENUTO** che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

**VERIFICATO** che in base a quanto sopra non occorre procedere all'alienazione di alcuna partecipazione societaria posseduta dal Comune in quanto riferite ad obbligo normativo regionale di adesione;

**RILEVATO** che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e – fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti – la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c.2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

**TENUTO CONTO** degli atti istruttori espressi nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

**TENUTO CONTO** che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art.32, c 2, lett. E della L. 142/90 per come recepita dalla L. R. 48/91, che dovrà esprimersi sulla scorta del presente atto;

Preso atto del parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

**VISTA** la Legge 190/2014;

**VISTO** il D.Lgs. n. 175/2016 di approvazione del T.U.S.P.;

**VISTA** la L.R. 48/91 e s.m.i.;

5

## SI PROPONE

1) Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2017, accertandole come da allegata Relazione e schede di dettaglio, che ne costituisce parte integrante e sostanziale eseguite in ottemperanza alla revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 20 del D. Lgs. N. 175/2016;

2) Di dare atto che l'ente ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P. non deve procedere all'alienazione di alcuna partecipazione Societaria detenuta, ne deve procedere a razionalizzare, aggregare e porre in liquidazione partecipazioni;

.3) Di comunicare l'esito della presente ricognizione alla banca dati del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e Finanze ED ALLA Corte dei Conti.

Il Presidente passa alla trattazione del punto 3° (ex punto 2° dell'O.D.G.) avente ad oggetto: **"Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2017 dal Comune di Militello in Val di Catania in ottemperanza all'art. 20 del D. Lgs. 19/08/2016 n. 175"**, e da lettura della proposta deliberativa.

**Chiesta e ottenuta la parola intervengono:**

**SINDACO DOTT. GIOVANNI BURTONE:** solo per informare il Consiglio che l'atto deliberativo più o meno riprende quello dello scorso anno, siamo andati avanti sul processo di liquidazione della STU, che purtroppo presenta però alcuni elementi ancora non definiti che afferiscono a una serie di debiti. Proprio stamane abbiamo ridiscusso e abbiamo il proposito di scrivere alla Corte dei Conti per vedere se questi debiti debbono essere pagati dal Comune, perché non è una materia semplice e contiamo di avere una consulenza da parte della Corte dei Conti.

Il Presidente visto che nessuno chiede di intervenire, pone ai voti la proposta deliberativa.

Consiglieri presenti e votanti n. 10.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita la lettura della proposta;

Udito l'intervento del Sindaco;

Visto il parere dei Revisori Contabili n. 59 del 30/01/2019;

VISTA la Legge 190/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 175/2016 di approvazione del T.U.S.P.;

Vista la legge n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Viste le LL.RR. nn. 44/91, 48/91 e 30/2000 e ss.mm.ii.;

Con votazione unanime favorevole, risultato proclamato dal Presidente assistito dagli scrutatori, **APPROVA** la proposta iscritta al 3° (ex punto 2°) punto dell'O.d.G. avente come oggetto: **"Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2017 dal Comune di Militello in Val di Catania in ottemperanza all'art. 20 del D. Lgs. 19/08/2016 n. 175"**.

Y

8



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C: N. 2 IN DATA 21-01-2019 AVENTE AD  
OGGETTO: "Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre  
2017 dal Comune di Militello in Val di Catania in ottemperanza all'art. 20 del D. Lgs.  
19/08/2016 n. 175."

Ai sensi dell'art. 12 della legge regionale del 23/12/2016 n. 30, si esprime parere di **Regolarità**  
**Tecnica: Favorevole**

**Il Responsabile dell'Area**

F.to Fucile Santo

A handwritten mark or signature, possibly a stylized 'S' or a similar character, enclosed in a circular scribble.

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana approvato con L.R. 15 Marzo 1963, n. 16, è sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE  
F.to CANTARELLA GINO

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
F.to BARONE MARIA GEMMA  
TOSCA

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott.ssa CONSOLI TERESA

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

- Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, Visti gli atti d'ufficio;

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito Web – Istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69), al n. 202 del Registro di pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, Lì 13-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to SORTINO SEBASTIANO

---

---

La presente deliberazione è copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

Militello in Val di Catania, \_\_\_\_\_

---

---

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata sull'albo pretorio on-line del sito-web Istituzionale del Comune (<http://www.comunemilitello.it>) per quindici giorni consecutivi

dal 13-03-2019 al 28-03-2019

- È divenuta esecutiva il giorno 23-03-2019 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. n. 44/91).
- È stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art.12, comma 2, della Legge Regionale n. 44/91.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott.ssa CONSOLI TERESA

10